CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le misure e gli incentivi economici contenuti nel D.L. 17 maggio 2022 n. 50, c.d. "Decreto Aiuti" convertito nella L. 15 luglio 2022 n. 91 -

4 agosto 2022

INDICE:

Premessa 1

1. Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 1

2. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 2

3. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina 3

4. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese 3

5. Le altre novità 5

Premessa

Al fine di introdurre una serie di aiuti a sostegno di famiglie e imprese colpite dagli effetti economici della crisi internazionale derivante dal conflitto in Ucraina, è stato emanato il **Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 ("Decreto aiuti 2022")** pubblicato sulla G.U. n. 114, S.O., del 17.05.2022 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, rubricato "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi in Ucraina*".

Il Decreto Legge è stato convertito con la **Legge 15 Luglio 2022 n. 91** pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 n.164 ed entrata in vigore il **16.7.2022**, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le principali misure di carattere fiscale, di bilancio e in materia di agevolazioni, mentre le ulteriori novità sono esposte in forma tabellare.

1. Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

L'articolo 2 del D.L. 50/2022 ha incrementato il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore e non energivore.

Nello specifico, l'articolo 2, **comma 1**, ha **aumentato al 25%** (in luogo del precedente 20%), **l'aliquota del credito d'imposta** previsto dall'articolo 4 del D.L. 21/2022 (Decreto "Ucraina", del 21 marzo 2021) a favore delle **imprese non gasivore**.

Tale credito d'imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel **secondo trimestre solare dell'anno 2022** (aprile-maggio-giugno) per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 (gennaio-febbraio-marzo), dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) del 2019.

Incremento del credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore e non energivore

L'articolo 2, **comma 3**, invece **ha incrementato al 15%** (in luogo del precedente 12%) **l'aliquota del credito d'imposta** previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 21/2021 in favore delle **imprese "non energivore"** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **16,5 kW**. Tale bonus è riconosciuto sulle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) del 2022, qualora si verifichi un incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Infine segnaliamo che l'articolo 3-*bis* ha semplificato le modalità di fruizione del **credito d'imposta** per le **imprese non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale effettuato dalle **imprese non gasivore** di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del D.L. n 21/2022.
Nello specifico, viene previsto che qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

2. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Proroga della disciplina del superbonus 110% anche alle spese sostenute entro il 31/12/2022

L'articolo 14, del D.L. 50/2022 proroga l'applicazione del super bonus 110%, alla cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi alla nozione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Nello specifico, l'articolo 14, **comma 1**, lett. a), proroga l'applicazione della disciplina del superbonus 110% anche alle spese sostenute entro il **31 dicembre 2022**, da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

La proroga trova applicazione qualora alla data del **30 settembre 2022** siano stati effettuati lavori per almeno il **30%** dell'intervento complessivo.

Nel computo di tale percentuale possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

L'articolo 14, **comma 1**, lett. b), modifica la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi previsti dall'articolo 121 del D.L. 34/2020.

Nello specifico, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo previsto dall'articolo 64 del D.lgs. n. 385/1993 **è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti** (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale) **che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione**.

In base a quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, la nuova disposizione trova applicazione alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L'articolo 14, **comma1-*ter***, introduce una nuova definizione di ristrutturazione edilizia modificando la precedente dettata dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) agli articoli 3 e 10.

Nello specifico, si includono nella definizione di "**ristrutturazione edilizia**" gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione con modificazione della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetrice e tipologiche dell'edificio preesistente, oppure incrementi di volumetria, qualora abbiano ad oggetto immobili situati in aree tutelate quali complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, o le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004).

A questi interventi suddetti si estende la **necessità del permesso di costruire**.

3. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

L'articolo 18, **comma 1**, del D.L. 50/2022 istituisce un fondo finalizzato ad erogare contributi a fondo perduto a favore delle **piccole e medie imprese diverse da quelle agricole** che hanno riportato perdite di fatturato dovute alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Secondo il disposto dell'art 18, **comma 2**, Per accedere all'erogazione del contributo le imprese suddette devono soddisfare i seguenti requisiti:

- aver realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi e di acquisto di materie prime e semilavorati con l'Ucraina, la Federazione Russa e Bielorussia, pari ad almeno il **20%** del fatturato aziendale totale;
- aver sostenuto nell'ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del **30%** rispetto al costo d'acquisto medio dell'ultimo trimestre del 2019 (1° ottobre – 31 dicembre). Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, si fa riferimento al costo d'acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- aver registrato nell'ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 un calo di fatturato pari ad almeno il **30%** rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della determinazione del fatturato rilevano i ricavi ai sensi dell'art 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Contributo a fondo perduto in favore di piccole e medie imprese diverse da quelle agricole che abbiano riportato perdite derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina

L'articolo 18, **comma 4, prevede che l'importo del contributo non può essere superiore a 400.000 euro** per ciascun beneficiario. Inoltre, dispone che le imprese che beneficiano di tali contributi non potranno usufruire dei benefici previsti per le imprese esportatrici disciplinato dall'art 29 del medesimo decreto.

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali previste dall'articolo 18, **comma 3**:

- **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo d'imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

Le modalità attuative di erogazione delle risorse e di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari saranno definite con decreto del MISE.

4. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Gli articoli 15 e 16, del D.L. 50/2022, prevedono, in considerazione delle rilevanti difficoltà che le imprese incontrano a livello di approvvigionamento a causa dei rincari delle materie prime, del gas e dell'energia, dovuti al conflitto armato in essere in Ucraina, il rilascio di garanzie da parte di **SACE** e del **fondo di garanzia (FCG)**.

L'efficacia di entrambi i provvedimenti era subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea a norma dell'articolo 108 TFUE. L'autorizzazione ne confronti di **SACE** è stata rilasciata in data 19 luglio 2022, mentre quella nei confronti del **Fondo di Garanzia (FCG)** in data 29 luglio 2022.

Il D.L. Aiuti autorizza SACE e il fondo di garanzia (FCG) a prestare garanzie in favore di banche e istituti di credito per finanziamenti concessi alle imprese danneggiate dal conflitto in essere in Ucraina

1. Garanzie SACE

L'articolo 15, **comma 1**, **autorizza SACE a concedere**, **fino al 31 dicembre 2022**, **garanzie** in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti da questi in qualsiasi forma erogati (inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale) **alle imprese danneggiate**, direttamente o indirettamente, **dal conflitto in corso** in Ucraina.
L'articolo 15, **comma 2**, stabilisce che **la garanzia, copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori del prestito fino all'importo massimo garantito**.
Secondo l'articolo 15, comma 3, possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà.
Non possono accedere alla garanzia le imprese che alla data di presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina vigente di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono, invece, ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022 che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 267/1942, le cui esposizioni alla data di presentazione della domanda per l'accesso alla garanzia non siano classificate come deteriorate.
Sono inoltre escluse le società che controllano o sono controllate ai sensi della definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. da una società residente in un Paese considerato non cooperativo ai fini fiscali.
La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 sei anni (con massimo 36 mesi di preammortamento). L'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- **il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi** conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; tale fatturato, singolo o consolidato in caso di Gruppo, deve essere realizzato comunque in Italia;
- **il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche** nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

Tanto la misura della garanzia quanto il costo sono tarati sulle dimensioni dell'impresa richiedente. Al crescere delle dimensioni, infatti, la misura della garanzia decresce (dal 90% al 70% dell'importo del finanziamento). Nello specifico le garanzie sono concesse alle condizioni esposte di seguito in tabella.

Percentuale della garanzia	Requisiti
90% dell'importo del finanziamento	• Dipendenti in Italia > 5.000 • Fatturato ≤ 1.5 mld di euro
	Per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
80% dell'importo del finanziamento	• Dipendenti in Italia > 5.000 • Fatturato compreso tra 1.5mld di euro e 5mld di euro
70% dell'importo del finanziamento	• Fatturato ≥ 5 mld di euro

Il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie risulta essere:

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **25** punti base durante il primo anno,**50** punti base durante il secondo e terzo anno, **100** punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **50** punti base durante il primo anno, **100** punti base durante il secondo e terzo anno, **200** punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

2. **Fondo di garanzia (FCG)**

l'articolo 16, **comma 1**, autorizza fino al 31 dicembre 2022 e previa approvazione della commissione europea il Fondo di garanzia (FCG) di cui all'articolo 2, **comma 100**, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a concedere garanzie su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18 maggio 2022 finalizzati all'investimento o a copertura dei costi del capitale d'esercizio.
L'importo della garanzia è concesso alle seguenti condizioni:

- Nella misura massima del **90%** in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o dei consumi energetici (es: investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica);
- Nella misura massima di **5 milioni** di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell'allegato I del *Temporary Framework* crisi Ucraina-Russia.

5. Le altre novità

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L n. D.L. 50/2022
Disposizioni urgenti in materia di liquidità (Articolo 15-*bis*, commi 1-3)	L'articolo 15-*bis*, modifica la disciplina relativa alla **rateizzazione di pagamento delle cartelle esattoriali** prevista dall'articolo 19 del D.P.R. n 602/1973. Nello specifico: - ha innalzato a **120.000 euro** (in luogo dei precedenti 60.000) **la soglia** per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, ossia concessa senza presentare la documentazione relativa alla temporanea difficoltà; - ha aumentato a **8** (in luogo delle precedenti 5), il **numero di rate** anche non consecutive, il cui mancato pagamento comporta il venir meno della dilazione accordata dall'agente della riscossione; - infine, ha precisato che nel momento in cui si verifica la decadenza il carico non può più essere rinnovato. Tuttavia, la decadenza del beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. La modifica esplica i suoi effetti a partire dall'accoglimento dei provvedimenti relativi alle richieste di rateazione presentate dall'entrata in vigore del decreto.
Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (Articolo 20-*ter*, comma 1)	L'articolo 20-*ter*, introduce la possibilità per le imprese **di compensare anche i crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali nei confronti della PA.** Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Per procedere alla compensazione sarà necessario che il credito vantato verso la PA sia certificato dall'amministrazione interessata.
Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali (Articolo 21, comma 1)	L'articolo 21, **incrementa al 50%** (in luogo del precedente 20%) **la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0** (compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Credito d'imposta formazione 4.0 (Articolo 22, comma 1-2)	L'articolo 22, incrementa l'aliquota del credito d'imposta per le **piccole imprese al 70%** (in luogo del precedente 50%) delle spese ammissibili **nel limite massimo annuale di 300.000 euro** e al **50%** (in luogo del precedente 40%) **delle spese ammissibili per le medie imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro**.

	Le spese ammissibili ad usufruire del credito d'imposta riguardano i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da **soggetti qualificati esterni all'impresa**, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli **EDIH** (*European Digital Innovation Hubs*). Si sottolinea inoltre, che il credito d'imposta è riconosciuto **a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto dal MISE** e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Per i **progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, privi dei requisiti richiesti per la maggiorazione delle aliquote**, le misure del credito d'imposta sono ridotte al **40%** (in luogo del precedente 50%) e al **35%** per le medie imprese (in luogo del precedente 40%)
Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione di investimenti esteri (Articolo 25-*bis*, commi 1-3; 6-7)	L'articolo 25-*bis*, prevede il **rilascio di un buono del valore di 10.000 euro** in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che dal 18 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 partecipano a **manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia**, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il buono è rilasciato dal MISE secondo **l'ordine temporale di ricezione delle domande** inviate in via telematica attraverso un'apposita piattaforma predisposta dal MISE stesso. Ha **validità fino al 30 novembre 2022** e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario. **Entro il 30 Novembre 2022**, i beneficiari devono **presentare** attraverso la medesima piattaforma utilizzata in sede di presentazione della domanda, **l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenut**i per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali. In caso di mancata presentazione della domanda attraverso l'apposita piattaforma predisposta dal MISE entro la scadenza del buono, o di incompletezza della documentazione fornita, al beneficiario non verrà erogato alcun rimborso. **Il rimborso è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti e delle spese stesse, nel limite massimo di 10.000 euro.**
Misure a favore di imprese esportatrici (Articolo 29, commi 1,2)	L'articolo 29, prevede che le **imprese esportatrici** possano beneficiare di **finanziamenti agevolati erogati dal fondo Simest** istituito con D.L. 28 maggio 1981, n. 25, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti causati della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. Condizioni e modalità per poter beneficiare del finanziamento agevolato saranno stabilite con deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest. Nel caso in cui le imprese beneficino del finanziamento agevolato sopra esposto, non sarà loro possibile usufruire dei contributi a fondo perduto stanziati mediante la creazione del fondo di cui all'**articolo 18** della presente legge.
Disposizioni in materia di società benefit (Articolo 52-*bis*, commi 1-2)	L'articolo 52-*bis*, prevede la possibilità di utilizzare il credito d'imposta previsto in favore delle **società Benefit** di cui all'articolo 38-*ter*, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 per l'importo di **1.000.000 euro** anche nell'anno 2022.